



N. 100 - PIANO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 2018 - 2020: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO - DOTAZIONE ORGANICA.

Su relazione del Presidente,

LA GIUNTA CAMERALE

RICHIAMATI:

- la programmazione pluriennale del fabbisogno di risorse umane per il triennio 2017-2019 di cui alla precedente delibera della Giunta Camerale n.27 del 20 dicembre 2016;
- le disposizioni di cui al d.lgs. n.165/2001, per ultimo modificato dal D. Lgs. n.75 del 25/05/2017 ed in particolare gli artt.35 comma 4, 16 co.1 lett-a-bis) e 17 co. 1 lett. d-bis) in materia di programmazione dei fabbisogni di personale;
- il D.Lgs. n.150/2009, attuativo della legge n.15/2009 ed in particolare l'art.24 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono programmare avanzamenti di carriera del personale solo attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno;
- l'art.9 del Decreto legge n.78/2010, conv. nella L.122/2010 ed, in particolare il comma 11, che consente, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente sono inferiori all'unità, di cumulare le quote non utilizzate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi fino al raggiungimento dell'unità; il comma 21, che dispone, per il personale contrattualizzato che le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici; il comma 28 che dispone limitazioni di spesa per il personale a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa degli Enti pubblici;
- l'art.4 comma 102 della legge 12 novembre 2011 n.183 sui vincoli da rispettare per quanto alle assunzioni con rapporto di lavoro flessibile;
- l'art.14 comma 5 del D.L. 6/7/2012 n.95, conv. in L. 7/8/2012 n.135 in base al quale è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente negli anni 2013 e 2014 e nel limite del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per l'anno 2015, nel limite del 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016;
- le disposizioni in materia di mobilità di cui agli artt.30 e 34 bis del cit. d.lgs.n.165/2001 e le successive di cui all'art.16 del D.L. n.98/2011 conv. in l. n.111/2011 all' art.1 comma 19 del d.l. n.138/2011 conv. in l.n.148/2011 e all'art. 4 del D.L. n. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato e integrato l'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, confermando la possibilità, per le amministrazioni, di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, ed in particolare:
 - Fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicando sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui siano indicati i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;
 - Prevedendo l'istituzione di un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - Provvedendo alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di



formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione (utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- Ai fini della mobilità d'ufficio, tutte le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, collocate nel territorio dello stesso comune o comunque collocate a una distanza non superiore ai 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito, costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'art. 2103 del codice civile.

- il D.L. 31/8/2013 n.101 conv. in L.30/10/2013 n.125 recante "disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" che ha dettato, tra l'altro, importanti modificazioni nel meccanismo di calcolo dei limiti sulle assunzioni per le Camere di commercio ed altre disposizioni in materia di immissione in ruolo del personale precario e di assunzioni di categorie protette; in particolare: l'art. 4 comma 16 ter ha modificato radicalmente il sistema per le assunzioni a tempo indeterminato presso le Camere di Commercio ovvero il limite dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente fino al 2016 viene calcolato a livello complessivo per tutte le Camere di Commercio a livello nazionale. L'assegnazione alle singole Camere di Commercio delle unità da assumere sarà stabilita con decreto del MISE sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione ministeriale; l'art. 7 che prevede altresì l'obbligo di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente come da art. 4 comma 27 della legge 92/2012, e di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero così rideterminato e quello allo stato esistente, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;

- l'art. 41 c.2 del D.L. n.66/2014 convertito nella legge n.89/2014 che dispone che le Amministrazioni pubbliche non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale se registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 60 giorni a decorrere dal 2015;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001;

TENUTO CONTO altresì: - del D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016 entrato in vigore il 10 dicembre 2016 di riforma del sistema delle Camere di Commercio, che ha tracciato l'iter normativo/amministrativo di accorpamento degli enti camerali, riconducendo il numero degli stessi Enti ad una consistenza complessiva di 60;

- del D.M. 8 agosto 2017, che ha definito anche le nuove dotazioni organiche di personale (allegato D al D.M.) individuando per ciascuna Camera di commercio la consistenza di risorse umane per categoria giuridica, escludendo contestualmente qualsiasi assunzione e confermando così il divieto di assunzione già prescritto dall'art. 3 comma 9 del D.Lgs. 219/2016 fino al completamento delle eventuali necessarie procedure di mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, nonché in particolare dell'art. 7 dello stesso D.M. "razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio";

Per la Camera di commercio di Reggio Calabria, la consistenza complessiva delle dotazione organica definita dal D.M. 08/08/2017, pubblicato in G.U. in data 19/09/2017, (colonna A del prospetto) e la consistenza complessiva del personale in servizio al termine dell'anno in corso (colonna B del prospetto) sono numericamente differenti (totale colonna A = 45, totale colonna B = 48), poichè le differenze tra i due dati per ciascuna posizione (colonna C del prospetto) sono date da un sovradimensionamento (n.3 unità in categoria C e n. 3 unità in categoria B3) nonostante vi sia un sottodimensionamento (- n. 3 unità in categoria D3); a tale proposito è opportuno ribadire che la dotazione organica individuata dal Ministero sia da considerarsi "in divenire" nel biennio 2018-2019 e



che le unità di sovradimensionamento corrispondono alle cessazioni di personale segnalate, in uscita nella categoria C e B3, in occasione del censimento effettuato da Unioncamere finalizzato alla predisposizione del Piano complessivo del personale camerale (art. 3 comma 1 del D.Lgs. 219/2016) che è stato presentato al Ministero per la successiva approvazione e pubblicazione.

Posizione	Dotazione MISE	In servizio al 31/12/2017	Differenza
	A	B	C
Dirigente	1	1	-
D3	5	2*	-3
D1	11	11**	-
C	21	24	+3
B3	4	7	+3
B1	3	3	-
Totale	45	48	+3

* 2 posizioni di Alta Professionalità
** di cui n.3 Posizioni Organizzative

Appare ugualmente opportuno segnalare anche che la "dotazione organica" definita dal Ministero possa più propriamente o ragionevolmente considerarsi come un "fabbisogno" effettivo di personale in divenire", in linea cioè con la valorizzazione del piano dei fabbisogni (e conseguentemente riduzione del rilievo attribuito alla dotazione organica), determinati dall'entrata in vigore del D.Lgs.75/2017 di riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego D.Lgs165/2001, in materia di programmazione del fabbisogno di personale.

Pur difettando tale dotazione di una effettiva ricognizione del fabbisogno, salvo considerare la consistenza attuale di personale come dotazione ragionevole/opportuna, è verosimile che l'attuale fase di maturità del processo di riordino del sistema camerale unita all'attuale indefinitezza delle nuove funzioni assegnate alle Camere di commercio dal D.Lgs. 219/2016 non avrebbe consentito misurazioni più appropriate.

La dotazione organica, in fase transitoria ed in attesa di vedere la definitiva mappa delle attività/servizi camerale, è definita in base al D.M. 08/08/2017 MISE come segue:

Posizioni	Dotazione
Dirigenti	1
D3	5
D1	11
C	21+3 in uscita
B3	4+3 in uscita
B1	3
Totale	45 + 6 in uscita

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art.16 comma 1 della L.12/11/2011 n.183, che prevede che le amministrazioni debbano procedere alla rilevazione di eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali, pena l'impossibilità di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;

TENUTO CONTO:

- degli indirizzi strategici di cui al programma pluriennale 2015-2019 approvati con delibera consiliare n.7 del 2/12/2014 e della predisposizione della relazione previsionale e programmatica 2018



di cui alla delibera di data odierna n.98, e che formeranno poi oggetto del nuovo piano della performance 2018-2020;

- che le tre aree dirigenziali in cui è articolata la macrostruttura dell'Ente, sono presidiate dal Segretario Generale, dal 14/2/2013 unico dirigente in servizio a tempo indeterminato, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 7 febbraio 2013 a seguito di procedura comparativa pubblica;

- che la Camera di Commercio ha assolto all'obbligo di assunzione per quanto alle norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori di cui alla Legge 12/3/99 n.68 e s.m.i., verificatosi già per l'anno 2013, come da risultanze del prospetto informativo del personale in servizio al 31/12/2012 ai sensi dell'art.9 L.12/3/99 n.68 - D.M. 22/11/99, con l'assunzione dall'1/11/2014 di n.1 unità di personale di categoria C a seguito di definizione della procedura di mobilità riservata ai soggetti disabili;

ATTESA la Sentenza della Corte Costituzionale sui ricorsi promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, sulla costituzionalità del decreto legislativo 25/11/2016 n.219 che, in attuazione della delega conferita al Governo, ha riordinato le funzioni ed il finanziamento delle Camere di Commercio

RILEVATA l'insussistenza di eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art.16 comma 1 della L.12/11/2011 n.183;

RITENUTO che il fabbisogno del personale debba essere funzionale alla realizzazione degli obiettivi programmatici perseguiti dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che occorre promuovere l'attivazione di tirocini nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro a titolo gratuito anche attraverso l'Azienda Speciale In.Form.A. ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107;

SENTITO il Segretario Generale;

RICHIAMATI lo statuto vigente e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d. lgs. 25 novembre 2016 n.219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

A voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

a) di prendere atto della dotazione organica dell'Ente di cui all'allegato D del D.M. 8 Agosto 2017;

b) di promuovere l'attivazione di quattro tirocini nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro a titolo gratuito anche attraverso l'Azienda Speciale In.Form.A. ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. n.2011/1934.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natina Crea

IL PRESIDENTE
Dott. Antonino Tramontana

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.